



**Paolo Maifrè**

Dottore Commercialista e Revisore Legale

---

## **L'APICOLTORE IMPRENDITORE AGRICOLO**

\* \* \*

### **PREMESSA**

L'articolo 2135 del codice civile (modificato nel 2001) definisce in modo chiaro la figura dell'imprenditore agricolo in chi esercita le attività di *coltivazione del fondo e/o selvicoltura e/o allevamento di animali e/o attività connesse*.

Il codice civile specifica cosa debba intendersi per: coltivazione del fondo, selvicoltura, e allevamento di animali, esse sono le attività: "*dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessari al ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine*".

Le attività connesse vengono poi definite: "*le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manifestazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.*"

La Legge 313 del 24 dicembre 2004, nel disciplinare in modo organico l'apicoltura, riconduce espressamente tale attività alle attività agricole: "*La conduzione zootecnica delle api,*

---

Via San Carlo, 3 - 23037 Tirano (SO)  
Tel. 0342 - 706455 Fax. 0342 - 704269  
e-mail [paolo@studiomaifre.it](mailto:paolo@studiomaifre.it)

**Paolo Maifrè**Dottore Commercialista e Revisore Legale

---

denominata "apicoltura", è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.”.

Sempre la Legge 313/2004 individua, all'articolo 3, tre tipologie di apicoltore:

- l'**apicoltore**, cioè colui che semplicemente detiene e conduce alveari;
- l'**imprenditore apistico**, cioè colui che detiene e conduce alveari ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, ovvero (richiamando la definizione di “imprenditore” di cui all'art. 2082 del codice civile) chi esercitò l'attività agricola di apicoltura “professionalmente” ovvero non come hobby ma finalizzando l'attività alla produzione o scambio di beni e servizi.
- l'**apicoltore professionista**, cioè colui che esercita l'apicoltura a titolo principale, riconducendo tale fattispecie allo IAP (imprenditore agricolo professionale).

Quest'ultima figura, l'apicoltore professionista, per essere tale deve dedicare all'attività agricola (nella fattispecie l'apicoltura) almeno la metà del proprio tempo di lavoro, e deve ricavare da tale attività almeno la metà del reddito complessivo di lavoro (esclusi quindi altri redditi quali quelli di capitale, di fabbricati, ecc.), salvo agevolazioni per le zone svantaggiate.

La qualifica di apicoltore professionista, quale imprenditore agricolo, può essere riconosciuta anche ad una società (di persone o di capitali), a condizione che la stessa:

- svolga *esclusivamente* l'attività agricola;
- nella denominazione compaia la dicitura “società agricola”;
- che vi sia almeno un componente che sia IAP (artt.1 e 2 D.Lgs 99/2004).

\*\*\*

---

Via San Carlo, 3 - 23037 Tirano (SO)  
Tel. 0342 - 706455 Fax. 0342 - 704269  
e-mail [paolo@studiomaifre.it](mailto:paolo@studiomaifre.it)



**Paolo Maifrè**

Dottore Commercialista e Revisore Legale

---

## **LE FIGURE PROFESSIONALI IN AGRICOLTURA**

Esistono sostanzialmente tre figure professionali in agricoltura:

### **Il Coltivatore Diretto**

E' l'imprenditore che si dedica abitualmente e manualmente all'attività agricola, avvalendosi prevalentemente di manodopera familiare e prestando egli stesso lavoro manuale. L'impresa agricola deve richiedere almeno 104 giornate lavorative convenzionali, secondo le tabelle approvate dalle varie regioni (Es. 1 alveare = 1,5 giornate).

### **L'Imprenditore Agricolo Professionale**

E' colui che dedica all'attività agricola almeno il 50% del proprio tempo complessivo di lavoro, purché comunque l'attività extra-agricola svolta non richieda più di 115 giornate lavorative in un anno.

Il reddito che l'IAP ricava dall'attività agricola svolta deve essere almeno il 50 % del reddito da lavoro totale. Viene inoltre richiesta la capacità professionale della quale si tratterà a breve.

L'impresa agricola deve avere, anche in questo caso, una "estensione" tale da richiedere almeno 104 giornate lavorative.

### **L'Imprenditore Agricolo**

E' la persona fisica che rappresenta la figura più "semplice" di imprenditore operante in agricoltura. L'unico obbligo di questi imprenditori agricoli è il possesso della partita iva e l'iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura nella sezione speciale degli imprenditori agricoli.

---

Via San Carlo, 3 - 23037 Tirano (SO)  
Tel. 0342 - 706455 Fax. 0342 - 704269  
e-mail [paolo@studiomaifre.it](mailto:paolo@studiomaifre.it)



**Paolo Maifrè**

Dottore Commercialista e Revisore Legale

---

Per le figure di Coltivatore Diretto e di Imprenditore Agricolo Professionale ci sono notevoli agevolazioni fiscali connesse alle imposte indirette per l'acquisto di terreni, IMU, ecc.

\*\*\*

## **L'IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE**

### **(APICOLTORE PROFESSIONISTA)**

Come anticipato l'IAP è colui che:

- dedica all'attività agricola almeno la metà del proprio tempo complessivo di lavoro;
- ricava dall'attività agricola almeno la metà del reddito complessivo di lavoro;

Oltre alle due condizioni sopra elencate è richiesta anche la **capacità professionale**, dimostrabile con una delle seguenti modalità (le modalità sono alternative tra di loro), il riconoscimento è attuato dalla Provincia:

- aver svolto per almeno tre anni l'attività agricola da documentare con il possesso della partita IVA (in qualità di titolare di azienda agricola) o con iscrizione all'INPS per la previdenza agricola nel caso di collaboratore di un imprenditore agricolo (infatti in tal caso il collaboratore non è il titolare della partita IVA) o, ancora, iscrizione all'INPS in qualità di lavoratore agricolo subordinato (rif. L. 457/1972);
- essere in possesso del titolo di studio in scienze agrarie, veterinaria, diploma di scuola media superiore di carattere agrario di istituto professionale agrario o altre scuole a indirizzo agrario;
- riconoscimento da parte della "Commissione Provinciale Capacità Professionale", se istituita nella provincia di residenza.

---

Via San Carlo, 3 - 23037 Tirano (SO)  
Tel. 0342 - 706455 Fax. 0342 - 704269  
e-mail [paolo@studiomaifre.it](mailto:paolo@studiomaifre.it)



**Paolo Maifrè**

Dottore Commercialista e Revisore Legale

---

L'Imprenditore Agricolo Professionale è titolare di partita iva e, come tutte le imprese, deve iscriversi all'apposto registro tenuto presso la Camera di Commercio della provincia ove ha sede la sua attività (il Registro delle Imprese).

All'Imprenditore Agricolo Professionale spettano diverse agevolazioni, in materia di Imposta di Registro (ad esempio sull'acquisto terreni e fabbricati rurali vi è un notevole risparmio nella determinazione dell'Imposta di Registro), IMU (riconoscimento della ruralità e relativa esenzione del fabbricato usato come abitazione), ecc.

I requisiti del tempo impiegato e del 50 % del reddito da lavoro che deve derivare dall'attività agricola sono ridotti al 25 % per le aziende ubicate in zone svantaggiate di cui all'art. 17 del reg. CE n.1257/99, tra le quali rientrano le zone di montagna (e tutti i comuni della Provincia di Sondrio).

\*\*\*

## **L'IMPRENDITORE AGRICOLO**

### **(IMPRENDITORE APISTICO)**

L'apicoltore che svolge l'attività con carattere di abitudine e professionalità (intesa in senso lato e non come precedentemente descritta) assume la figura di *imprenditore agricolo*, il quale è titolare di partita IVA e deve iscriversi al Registro delle Imprese.

\*\*\*

## **LE SOCIETA' AGRICOLE**

Alle società, di persone o di capitale, può essere riconosciuta la qualifica di *impresa agricola*, alle seguenti condizioni:

---

Via San Carlo, 3 - 23037 Tirano (SO)  
Tel. 0342 - 706455 Fax. 0342 - 704269  
e-mail [paolo@studiomaifre.it](mailto:paolo@studiomaifre.it)



**Paolo Maifrè**

Dottore Commercialista e Revisore Legale

---

- a) Lo statuto della società (documento che ne regola il funzionamento) deve prevedere esclusivamente lo svolgimento di una attività agricola, così come definita all'art. 2135 del codice civile.
- b) La denominazione della società deve contenere la dicitura “*società agricola*”.
- c) Un numero minimo di soci o di amministratori, come di seguito specificato, deve essere individualmente in possesso dei requisiti per essere considerato Imprenditore Agricolo Professionale (IAP):
- Società Semplici e Società in Nome Collettivo (S.n.c): almeno un socio.
  - Società in Accomandita Semplice (S.a.s.): almeno un socio accomandatario (quello illimitatamente responsabile).
  - Società Cooperative: almeno un amministratore il quale deve essere anche socio.
  - Società di capitali (S.r.l., S.p.a., S.a.p.a.): almeno un amministratore.

Il soggetto in possesso dei requisiti per essere considerati IAP deve essere iscritto nella gestione previdenziale INPS per l'agricoltura.

\*\*\*

## **LA PREVIDENZA**

Non tutti gli imprenditori agricoli hanno l'obbligo / possibilità di iscrizione alla gestione previdenziale INPS.

L'obbligo sussiste per:

- l'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP);
- il coltivatore diretto.

---

Via San Carlo, 3 - 23037 Tirano (SO)  
Tel. 0342 - 706455 Fax. 0342 - 704269  
e-mail [paolo@studiomaifre.it](mailto:paolo@studiomaifre.it)



**Paolo Maifrè**

Dottore Commercialista e Revisore Legale

---

Il **coltivatore diretto**, si ricorda, è un imprenditore agricolo, che svolge abitualmente e manualmente la propria attività in agricoltura, *con la forza lavoro propria e del proprio nucleo familiare*, in misura tale (la forza lavoro) da fornire almeno un terzo della forza lavoro complessiva richiesta dalla normale conduzione dell'azienda agricola.

Solo ed esclusivamente le due figure sopra citate sono obbligate ad iscriversi alla gestione previdenziale INPS prevista per l'agricoltura.

Requisito comune alle due figure, necessario per l'iscrizione all'INPS, è l' "ampiezza minima dell'azienda agricola" intesa nella necessità, per la sua conduzione, di almeno 104 giornate lavorative convenzionali.

\*\*\*

**IMPOSTE SUL REDDITO (I.R.P.E.F. – I.R.E.S)**

Il reddito prodotto dall'attività agricola, e quindi anche apistica, si colloca nei *redditi fondiari* di cui all'art. 25 del D.p.r. 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), che sono quelli "inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato.....".

Il comma 2 dell'art. 25 del TUIR distingue i redditi fondiari in: *dominicali* (rendita della proprietà), *agrari* (rendita dell'attività) e *dei fabbricati*.

La determinazione dei redditi fondiari *di tipo agrario* (che è quello generato dalla attività agricola) è regolamentata dall'art. 32 del TUIR.

L'art. 32 individua le attività agricole produttive di reddito agrario e tra di esse è ricompresa l'attività di apicoltura, anche se non è direttamente collegata alla conduzione di un terreno



**Paolo Maifrè**

Dottore Commercialista e Revisore Legale

---

agricolo (l'art. 2 della L. 313/2004 definisce l'attività di apicoltura la conduzione zootecnica delle api, anche se non correlata alla gestione di un terreno agricolo).

Il reddito agrario “è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso”.

Come anticipato in apicoltura la disponibilità e la conduzione del terreno sono slegati dall'attività apistica, ma il reddito agrario è comunque determinato rivalutando le tariffe d'estimo del terreno del 70 %.

Se l'attività agricola è svolta da una società, sia essa di persone o di capitali o cooperativa, il reddito diventa reddito di impresa ed è tassato sulla base del bilancio d'esercizio, salvo la possibilità di determinarlo in base all'art. 32 del TUIR se la società è una società agricola.

Si fa presente che la determinazione del reddito così come descritta è relativa solo alla produzione di prodotti agricoli (nel caso dell'apicoltura miele, cera, api, ecc) e non a altre eventuali attività accessorie che, comunque, non dovranno essere prevalenti rispetto all'attività agricola (es. vendita prodotti acquistati da terzi, agriturismo, ecc.).

\*\*\*

### **IMPOSTA SUL REDDITO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)**

Per l'imprenditore agricolo (e quindi solo per l'apicoltore imprenditore) la base imponibile IRAP è determinata dalla differenza tra le vendite e gli acquisti, registrate ai fini IVA, ed è soggetta ad una aliquota ridotta dell'1,9% (quella ordinaria è pari attualmente al 3,9 %). I produttori agricoli “esonerati” dei quali si tratta dopo non versano alcunché.

---

Via San Carlo, 3 - 23037 Tirano (SO)  
Tel. 0342 - 706455 Fax. 0342 - 704269  
e-mail [paolo@studiomaifre.it](mailto:paolo@studiomaifre.it)





**Paolo Maifrè**

Dottore Commercialista e Revisore Legale

---

\*\*\*

## L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

### REGIME DI ESONERO

Esiste un regime di esonero totale dagli adempimenti IVA per il produttore agricolo che ha un *volume d'affari* inferiore a 7.000 euro, regolamentato all'art. 34, comma 6, del D.p.r. 633/72.

Il limite è riferito all'esercizio precedente, mentre in sede di inizio attività occorre dichiarare il volume d'affari presunto inferiore ai 7.000 euro.

Per "volume d'affari" si intende l'importo delle vendite al netto dell'eventuale cessione dei beni strumentali.

Perché si possa usufruire del regime di esonero il volume d'affari deve essere costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli (per l'apicoltura si intendono prodotti agricoli anche il miele, la cera d'api, la pappa reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele – v. art. 2 L. 313/2004).

Gli imprenditori agricoli, apicoltori, ammessi al regime di esonero non sono tenuti a versare alcunché a titolo di IVA e sono inoltre esonerati dagli obblighi documentali e contabili (fatturazione, registrazione, liquidazione periodica dell'IVA, comunicazione dati, versamenti e dichiarazione annuale IVA).

Devono però conservare le fatture di acquisto numerandole progressivamente.

Rimane l'obbligo di richiedere o mantenere il numero di partita IVA.

---

Via San Carlo, 3 - 23037 Tirano (SO)  
Tel. 0342 - 706455 Fax. 0342 - 704269  
e-mail [paolo@studiomaifre.it](mailto:paolo@studiomaifre.it)



**Paolo Maifrè**

Dottore Commercialista e Revisore Legale

---

Alle cessioni di prodotti agricoli effettuate dagli agricoltori in regime di esonero di applicano le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione ed il soggetto imprenditore che acquista da un agricoltore esonerato deve emettere autofattura.

Il regime di esonero cessa dall'anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 7.000 euro.

Come anticipato i soggetti che acquistano da imprenditori agricoli esonerati, se utilizzano i prodotti nell'esercizio di imprese (ad. esempio commercianti, ristoratori, ecc.) devono emettere una autofattura con separata indicazione dell'IVA in base alla percentuale di compensazione, che per l'apicoltura è dell'8,8 %, tale autofattura deve essere consegnata in copia all'imprenditore agricolo esonerato che la deve numerare e conservare.

E' opportuno segnalare che l'imprenditore agricolo esonerato rimane "sostituto di imposta" nei confronti di collaboratori, dipendenti e professionisti e deve quindi applicare, trattenendo e versando all'erario, la ritenuta d'acconto nei confronti di tali soggetti (con obbligo di presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei sostituti di imposta, modello 770).

Ai clienti privati non deve essere rilasciata alcuna certificazione di vendita (fattura, scontrino, ricevuta).

**IL REGIME SPECIALE DI CUI ALL'ART. 34 DEL D.P.R. 633/1972**

L'imprenditore agricolo che non ha i requisiti per il regime di esonero può comunque usufruire del regime speciale previsto all'art. 34 del D.p.r. 633/72.

---

Via San Carlo, 3 - 23037 Tirano (SO)  
Tel. 0342 - 706455 Fax. 0342 - 704269  
e-mail [paolo@studiomaifre.it](mailto:paolo@studiomaifre.it)



**Paolo Maifrè**

Dottore Commercialista e Revisore Legale

---

Il regime speciale costituisce il regime “naturale” degli imprenditori agricoli, esso è applicabile indipendentemente dall’ammontare del volume d’affari.

Esso prevede che la detrazione dell’IVA sugli acquisto sia forfettizzata in misura pari all’importo risultante dall’applicazione sull’ammontare delle cessioni di prodotti agricoli delle *percentuali di compensazione (per il miele 8,8%)* stabilite, per gruppi di prodotti, con Decreto Ministeriale (v. DM 12.5.1992, DM 30.12.1997, DM 23.12.2005).

L’iva sugli acquisti non è quindi detraibile.

Sulle cessioni dei prodotti agricoli si applica invece l’IVA ordinaria (sulle cessioni di miele si applica l’IVA del 10 %).

Esempio:

- Acquisti 50.000, Iva pagata 5.000 (non detraibile)
- Cessioni 100.000, Iva incassata 10.000
- Percentuale di compensazione 8,8%
- IVA sulle operazioni imponibili 10.000
- IVA da detrarre 100.000 per 8,8% 8.800
- IVA da versare 1.200

Resta salva la possibilità di optare per il regime ordinario “Iva da Iva”, in tal caso:

- IVA sulle operazioni imponibili 10.000
- IVA sugli acquisti 5.000
- IVA da versare 5.000



**Paolo Maifrè**

Dottore Commercialista e Revisore Legale

---

Gli imprenditori agricoli che applicano il regime speciale devono adempiere a tutti gli obblighi in materia di IVA stabiliti per la generalità dei soggetti passivi IVA (liquidazioni periodiche, tenuta registri IVA, comunicazione dati, dichiarazione annuale, comunicazioni variazioni, ecc.).

Vige l'esonero dall'obbligo di certificazione fiscale (emissione di fattura, ricevuta fiscale, scontrini) per la cessione di prodotti agricoli effettuate nei confronti dei consumatori finali.

L'imprenditore agricolo che potrebbe usufruire del regime di esonero (in quanto il volume d'affari è inferiore a 7.000) che opta per il regime speciale è vincolato a rimanere in tale regime per un triennio decorrente dall'esercizio in cui esercita l'opzione.

#### IL REGIME ORDINARIO "IVA DA IVA"

E' il regime normale previsto per tutti i soggetti IVA.

L'imprenditore agricolo, se ha convenienza, può optare per tale regime (potrebbe avere convenienza nel momento in cui vende beni per i quali esistono le percentuali di compensazione e beni per le quali tali percentuali non esistono).

In questo caso l'impresa detrae dall'IVA esposta nelle cessioni l'IVA esposta nelle fatture di acquisto, versando periodicamente (mensilmente o trimestralmente) la differenza.

In questo caso vige sempre l'obbligo di certificare le cessioni, attraverso fattura, ricevuta fiscale, scontrino, anche nei confronti del consumatore finale.

\*\*\*

#### **ADEMPIMENTI PER LA NASCITA DELL'IMPRESA AGRICOLA**

##### IMPRESA INDIVIDUALE

---

Via San Carlo, 3 - 23037 Tirano (SO)  
Tel. 0342 - 706455 Fax. 0342 - 704269  
e-mail [paolo@studiomaifre.it](mailto:paolo@studiomaifre.it)

**Paolo Maifrè**Dottore Commercialista e Revisore Legale

---

Occorre richiedere la partita IVA all'Agenzia delle Entrate e richiedere l'iscrizione dell'impresa nella sezione speciale del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della provincia ove ha sede l'impresa, attraverso quella che ora si chiama Comunicazione Unica, che comporta anche (se obbligatoria) l'iscrizione alla gestione previdenziale INPS.

Occorre dotarsi obbligatoriamente di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Si ricorda che se si vuole usufruire del regime di esonero nel modello per l'Agenzia delle Entrate (da allegare alla Comunicazione Unica) occorre specificare il volume di affari previsto inferiore a euro 7.000.

\*\*\*

**LA VENDITA DEI PRODOTTI AGRICOLI**

Oltre a vendere i propri beni prodotti l'impresa agricola può integrare quanto prodotto con beni altrui. La vendita di questi beni non può tuttavia essere prevalente rispetto alla vendita del proprio prodotto (Almeno il 51 % dei prodotti venduti deve essere di propria produzione).

Si elencano di seguito l'aliquota IVA sulle cessioni e le percentuali compensazione relativamente ai seguenti prodotti che riguardano l'apicoltura:

	aliquota IVA sulle cessioni	percentuale di compensazione
MIELE NATURALE	10 %	8,8 %
C'ERA D'API	10 %	8,8 %
IDROMELE	21 %	4,0 %
ALVEARI	10 %	7,3 %

---

Via San Carlo, 3 - 23037 Tirano (SO)  
Tel. 0342 - 706455 Fax. 0342 - 704269  
e-mail [paolo@studiomaifre.it](mailto:paolo@studiomaifre.it)

**Paolo Maifrè**Dottore Commercialista e Revisore Legale

---

API	10 %	7,3 %
PROPOLI	10 %	8,8 %
POLLINE	10 %	4,0 %

L'apicoltore agricolo non deve effettuare alcuna comunicazione preventiva per la vendita al dettaglio dei propri prodotti se la stessa viene effettuata esclusivamente nell'ambito della propria azienda agricola o presso locali o sedi nella disponibilità della stessa.

Deve invece fare una comunicazione preventiva al Comune ove ha sede l'impresa agricola per il commercio itinerante (in occasione di fiere, sagre, mercati, manifestazioni ed altro).

\*\*\*

**L'APICOLTORE "OCCASIONALE"**

Si richiama la Legge 313/2004 – "Disciplina dell'Apicoltura" - la quale individua, all'articolo 3, tre tipologie di apicoltore:

- l'**apicoltore**, cioè colui che semplicemente detiene e conduce alveari;
- l'**imprenditore apistico**, cioè colui che detiene e conduce alveari ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, ovvero (richiamando la definizione di "imprenditore" di cui all'art. 2082 del codice civile) chi esercitò l'attività agricola di apicoltura "professionalmente" ovvero non come hobby ma finalizzando l'attività alla produzione o scambio di beni e servizi.
- l'**apicoltore professionista**, cioè colui che esercita l'apicoltura a titolo principale, riconducendo tale fattispecie allo IAP (imprenditore agricolo professionale).



**Paolo Maifrè**

Dottore Commercialista e Revisore Legale

---

Si è sin'ora volutamente tralasciata la prima figura prevista dalla L. 313/2004 in quanto trattasi dell'apicoltore che *non svolge tale attività con caratteri di abitualità o professionalità tali da ricondurre la stessa all'attività imprenditoriale* (parliamo di chi fa l'apicoltore esclusivamente per hobby e per passione”).

Partita Iva, Registro Imprese, regimi Iva sono tutti aspetti che riguardano *l'impresa agricola*.

Non per forza l'apicoltore si configura imprenditore agricolo.

Nel caso in cui l'attività è svolta esclusivamente per passione, senza alcuno scopo di commercializzazione dei propri prodotti (che saranno invece destinati al consumo familiare o comunque nell'ambito delle proprie amicizie e senza scopo di lucro) tale attività non si configura certo quale *“imprenditoriale”*.

L'art. 2082 del Codice Civile definisce imprenditore *“.. chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”*

Tale definizione sta al di sopra di quella di “imprenditore agricolo” di cui al 2135 del codice civile, che altri non è che una tipologia di imprenditore.

Se mancano:

- l'attività economica
- la professionalità
- il fine di produzione o scambio di beni o di servizi

non si è in presenza di un'impresa.

---

Via San Carlo, 3 - 23037 Tirano (SO)  
Tel. 0342 - 706455 Fax. 0342 - 704269  
e-mail [paolo@studiomaifre.it](mailto:paolo@studiomaifre.it)



**Paolo Maifrè**

Dottore Commercialista e Revisore Legale

---

Ai fini IVA inoltre l'art. 1 del D.p.r. 633/72 recita: *“L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate”*.

Mancando l'impresa viene meno l'assoggettamento alla normativa IVA e a tutto quanto ne consegue (scelta dei regimi, ecc.).

Va comunque evidenziato che se l'apicoltore “occasionale” o “hobbysta” o come lo si voglia definire, realizza *occasionalmente* delle entrate dalla propria attività esiste una tipologia residuale di redditi (da dichiarare e da assoggettare ad imposta sul reddito delle persone fisiche) definiti “*Redditi Diversi*”, individuati all'art. 67 del D.p.r. 917/86 (TUIR) che prevede al comma 1, lettera i) “Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente”. Nei quali non si esclude, con qualche forzatura (non si tratta di “commercio” in senso proprio), l'Amministrazione potrebbe far rientrare tali entrate.

In conclusione l'apicoltore “hobbysta” non è tenuto ad alcun adempimento fiscale o pubblicistico (iscrizione al Registro delle Imprese) sino a che la sua attività non assume la finalità di vendita del proprio prodotto.

\*\*\*

*Tirano, 13 marzo 2015*

---

Via San Carlo, 3 - 23037 Tirano (SO)  
Tel. 0342 - 706455 Fax. 0342 - 704269  
e-mail [paolo@studiomaifre.it](mailto:paolo@studiomaifre.it)



**Paolo Maifrè**Dottore Commercialista e Revisore Legale

---

**APPENDICE NORMATIVA:**

- **Art. 2135 del Codice Civile: Imprenditore agricolo** *"E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge."*
- **Art. 1 D.Lgs 99/2004, modificato dal D.Lgs 101/2005: Imprenditore Agricolo Professionale** *"1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale*

---

Via San Carlo, 3 - 23037 Tirano (SO)  
Tel. 0342 - 706455 Fax. 0342 - 704269  
e-mail [paolo@studiomaifre.it](mailto:paolo@studiomaifre.it)

**Paolo Maifrè**Dottore Commercialista e Revisore Legale

---

da lavoro. Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento. 2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. E' fatta salva la facoltà dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476. 3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari; b) .... soppresso ..... c) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. 3-bis. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società. 4. All'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta

---

Via San Carlo, 3 - 23037 Tirano (SO)  
Tel. 0342 - 706455 Fax. 0342 - 704269  
e-mail [paolo@studiomaifre.it](mailto:paolo@studiomaifre.it)

**Paolo Maifrè**Dottore Commercialista e Revisore Legale

---

*e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime. 5. Le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole ai fini del presente articolo, e consentono l'iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. 5-bis. L'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142. 5-ter. Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l'Agenzia delle entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP. 5-quater. Qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale, come definito nel presente articolo. 5-quinquies. L'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, è abrogato.”*

---

Via San Carlo, 3 - 23037 Tirano (SO)  
Tel. 0342 - 706455 Fax. 0342 - 704269  
e-mail [paolo@studiomaifre.it](mailto:paolo@studiomaifre.it)

**Paolo Maifrè**Dottore Commercialista e Revisore Legale

---

- **Art. 2 D.Lgs 99/2004, modificato dal D.Lgs 101/2005: Società Agricole** *“1. La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all' articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola. 2. Le società costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano i requisiti di cui al presente articolo, devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale la indicazione di "società agricola" ed adeguare lo statuto, ove redatto. Le predette società sono esentate dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l'aggiornamento della ragione sociale o denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari e per ogni altro adempimento a tal fine necessario. 3. L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, spetta anche alla società agricola di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all' articolo 2188 e seguenti del codice civile. Alla medesima società sono in ogni caso riconosciute, altresì, le agevolazioni previdenziali ed assistenziali stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. 4. Alle società agricole di cui all' articolo 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui all' articolo 1, comma 3, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime. 4-bis. Le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore*

---

Via San Carlo, 3 - 23037 Tirano (SO)  
Tel. 0342 - 706455 Fax. 0342 - 704269  
e-mail [paolo@studiomaifre.it](mailto:paolo@studiomaifre.it)

**Paolo Maifrè**Dottore Commercialista e Revisore Legale

---

*diretto, nonché alle società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. La perdita dei requisiti di cui al presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.”*

- **Articolo 2 Legge 24 dicembre 2004, n. 313 “Disciplina dell’apicoltura”** *“1. La conduzione zootecnica delle api, denominata "apicoltura", è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno. 2. Sono considerati prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele. 3. Ai fini della presente legge si intende per: a) arnia: il contenitore per api; b) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api; c) apiario: un insieme unitario di alveari; d) postazione: il sito di un apiario; e) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno. 4. L'uso della denominazione "apicoltura" è riservato esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano l'attività di cui al comma 1.”*
- **Articolo 3 Legge 24 dicembre 2004, n. 313: “Disciplina dell’apicoltura”** *“1. È apicoltore chiunque detiene e conduce alveari. 2. È imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. 3. È apicoltore professionista chiunque esercita l'attività di cui al comma 2 a titolo principale.”*
- **Articolo 25 D.p.r. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui redditi): “Redditi fondiari”** *“1. Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio*



**Paolo Maifrè**

Dottore Commercialista e Revisore Legale

---

urbano. 2. I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati.”

- **Articolo 32 D.p.r. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui redditi): “Reddito Agrario”** 1. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso. 2. Sono considerate attività agricole: a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste; c) le attività di cui al terzo comma dell' articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata. 4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 dell'art. 24.
- **Articolo 34 D.p.r. 633/1972 (Testo Unico Imposta sul Valore Aggiunto): “Regime speciale per i produttori agricoli”** [1] Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell' allegata tabella A) effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell' articolo 19 è

---

Via San Carlo, 3 - 23037 Tirano (SO)  
 Tel. 0342 - 706455 Fax. 0342 - 704269  
 e-mail [paolo@studiomaifre.it](mailto:paolo@studiomaifre.it)

**Paolo Maifrè**Dottore Commercialista e Revisore Legale

---

*forfettizzata in misura pari all' importo risultante dall' applicazione, all' ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole. L' imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l' applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo.[2] Si considerano produttori agricoli:a) i soggetti che esercitano le attività indicate nell' articolo 2135 del codice civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane;b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione europea concernenti l' organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;c) le cooperative e loro consorzi di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci. [3] (Comma abrogato [9] dall'art. 10, comma 1, lettera b), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, modificato in sede di conversione) . [4] La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad imposta, sempre che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario. [5] Se il contribuente, nell' ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di*

---

**Via San Carlo, 3 - 23037 Tirano (SO)**  
Tel. 0342 - 706455 Fax. 0342 - 704269  
e-mail [paolo@studiomaifre.it](mailto:paolo@studiomaifre.it)

**Paolo Maifrè**Dottore Commercialista e Revisore Legale

---

*dichiarazione annuale. Dall' imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse. [6] I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell' articolo 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all' articolo 21 , indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell' articolo 25 . Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 , e successive modificazioni (comma così sostituito dall'art. 2, comma 31, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, modificato in sede di conversione).[7] I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all' atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L' obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un*

---

**Via San Carlo, 3 - 23037 Tirano (SO)**  
Tel. 0342 - 706455 Fax. 0342 - 704269  
e-mail [paolo@studiomaifre.it](mailto:paolo@studiomaifre.it)



**Paolo Maifrè**Dottore Commercialista e Revisore Legale

---

*esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo. [8] Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque marittime, lagunari e salmastre effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi nonché alle società consortili e agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c). [9] Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-quater e 72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato. [10] (Comma abrogato dall'art. 10, comma 1, lettera d), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, modificato in sede di conversione). [11] Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 [12] Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23-8-1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.*

---

**Via San Carlo, 3 - 23037 Tirano (SO)**  
Tel. 0342 - 706455 Fax. 0342 - 704269  
e-mail [paolo@studiomaifre.it](mailto:paolo@studiomaifre.it)